

Il supplente resta in carica per garantire continuità

di Mario D'Adamo

Il 30 aprile è stata l'ultima data scavalcata la quale i docenti tornati al lavoro dopo una lunga assenza non rientrano nella classe o nelle classi loro assegnate all'inizio dell'anno; i supplenti che li sostituiscono, invece, rimangono in servizio fino al termine delle lezioni e degli scrutini. Anche se i docenti sostituiti sono a loro volta supplenti, purché con diritto alla conservazione del posto. Anche se si tratta di insegnanti di sostegno, perché pure questi sono contitolari di classe. L'unica condizione è che alla fatidica data del 30 aprile il titolare sia rimasto assente per almeno 150 giorni continuativi, 90 se si tratta di classi conclusive di cicli di studio (art. 37 del Contratto nazionale di lavoro del personale della scuola del 29 novembre 2007). La norma vuole garantire la continuità didattica, consentendo al supplente che ha svolto il programma per un lungo periodo di portarlo a termine e di svolgere tutte le operazioni finali di verifica e di valutazione. Ma la norma contrattuale non è formulata in modo da riuscire a salvaguardare sempre la continuità didattica. Si può dare il non raro caso, infatti, di un docente che torna in classe dopo il 30 aprile, anche se non vi ha messo piede per 150 giorni continuativi (o 90). Ed è quando egli interrompe l'assenza, riprendendo servizio all'interno di un periodo di sospensione delle lezioni (le vacanze pasquali, ad esempio), e si riassenta alla loro ripresa. In tal modo diminuiscono i giorni di assenza giuridica dell'insegnante ma non quelli di astensione dalle attività di classe e così egli va rimesso al suo posto. Un altro caso di rientro in classe, questa volta solo temporaneo, si ha quando il titolare debba supplire il proprio supplente assente per malattia o altro motivo. Il titolare che non riprende la classe viene impiegato in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti.